

COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 24 febbraio 2025

INDICE

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Classificazione e individuazione degli impianti sportivi
- Art.3 Oggetto e finalità
- Art.4 Classificazione delle attività sportive
- Art.5 Destinatari della concessione di spazi
- Art.6 Principi e criteri per l'assegnazione in uso
- Art.7 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni
- Art.8 Palestre scolastiche
- Art.9 Modalità di gestione degli impianti sportivi
- Art. 10 Tipologia delle concessioni
- Art.11 Concessione in gestione di impianti privi di rilevanza economica
- Art.12 Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica
- Art.13 Concessione di costruzione e gestione (partenariato pubblico privato)
- Art. 14 Procedimento amministrativo semplificato
- Art. 15 Norme generali sulla vigilanza
- Art.16 Norme generali su interventi di manutenzione e migliorie
- Art. 17 Obblighi specifici per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni
- Art. 18 Risoluzione e revoca delle concessioni
- Art. 19 Divieto di sub concessione
- Art.20 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali
- Art.21 Modalità di riscossione delle tariffe
- Art.22 Uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti dal Comune
- Art. 23 Revoca accesso agli impianti
- Art. 24 Modalità di utilizzo temporaneo degli impianti gestiti dal Comune per manifestazioni sportive
- Art. 25 Autorizzazione all'uso degli impianti gestiti dal Comune per manifestazioni non sportive
- Art. 26 Consulta permanente delle associazioni sportive
- Art. 27 Rinvii
- Art. 28 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per "Comune", il Comune di San Casciano in Val di Pesa;
 - b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie, per quanto non espressamente regolato si rimanda alla normativa specifica di settore nazionale e normativa regionale regolante le attività connesse all'esercizio della gestione e delle attività sportive;
 - c) per "attività sportiva", la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale, nonché l'attività svolta in ambito scolastico;
 - d) per "assegnazione in uso", il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo ovvero dell'intero impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per "concessione in gestione", il procedimento con il quale il Comune affida l'intera gestione di un impianto sportivo;
 - f) per "concessione di costruzione e gestione", l'abbinamento di attività di manutenzione e costruzione con attività di gestione delle strutture;
 - g) per "impianti privi di rilevanza economica", quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
 - h) per "utilizzo temporaneo" l'utilizzo occasionale e non continuativo di un impianto sportivo comunale;
 - i) per "impianti a rilevanza economica", quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport;
 - j) per "Ufficio Sport", il competente ufficio del Comune competente sulle procedure di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dal vigente regolamento di organizzazione e relative disposizioni di attuazione;
 - k) per "responsabile del procedimento", il Servizio Sport o il gestore degli impianti in concessione che gestisce le istanze di assegnazione degli spazi ai sensi del vigente regolamento.

Articolo 2

Classificazione e individuazione degli impianti sportivi

- 1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a) impianti di rilevanza comunale

Stadio comunale posto nel Capoluogo in Viale Garibaldi Campo sportivo posto in Piazza Balducci nella frazione di Cerbaia Campo sportivo posto in via dei Cofferi nella frazione di Mercatale Parco Sportivo La Botte in località Calzaziolo

b) Palestre ad uso scolastico

Palestra posta in via Montopolo nel Capoluogo (Scuola Secondaria di Primo Grado) Palestra posta in via Ungaretti nel Capoluogo (Scuola Primaria) Palestra posta in via dei Cofferi nella frazione di Mercatale (Scuola Primaria)

c) Impianti minori

Campo sportivo posto nella frazione di Montefiridolfi

Palestra posta in via del Cassero nel Capoluogo

Palestra posta nella frazione della Romola

Impianto di basket all'aperto posto nei giardini "Policrosalus" nel Capoluogo

2. La Giunta Comunale approva ed aggiorna l'elenco degli impianti anche a seguito di realizzazione di nuovi impianti, dismissione, chiusura di strutture, cambio di destinazione o modifiche strutturali a impianti esistenti, tenuto conto della realtà sportiva comunale e delle convenzioni in essere.

Articolo 3

Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi in disponibilità del Comune (a titolo di proprietà o altro titolo) e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso da soggetti terzi.
- 2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
- 3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Articolo 4

Classificazione delle attività sportive

- 1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:
 - a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini:
 - b) attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I. e C.I.P.
 - c) attività ludico-motoria-ricreativa, attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere ricreativo. Tale attività può essere organizzata anche dai soggetti riconosciuti o affiliati a Coni e Cip.
 - d) attività scolastica, quale attività presente nelle strutture scolastiche comunali, ma non disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 5

Destinatari della concessione di spazi

- 1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI e CIP;

- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e CIP;
- c) Istituzioni scolastiche:
- d) Associazioni e società sportive dilettantistiche;
- e) Società sportive professionistiche;
- f) Associazioni ed altri enti del terzo settore per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, ed amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
- g) Soggetti aventi fini di lucro.

Principi e criteri per l'assegnazione in uso

- 1. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, vengono presentate:
 - a) All'Ufficio Sport per tutti gli impianti a gestione diretta (ivi comprese le palestre scolastiche) per il quale l'amministrazione dispone la programmazione degli spazi.
 - b) al soggetto affidatario per impianti dati in gestione, nelle modalità definite dal singolo contratto di gestione, in virtù delle tempistiche previste dal presente articolo, e che verranno pubblicizzate dall'Amministrazione in occasione della pubblicazione dell'avviso che avvia il procedimento di programmazione per le strutture di propria competenza.
- 2. Nell'assegnare gli spazi il responsabile del procedimento, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, segue i seguenti principi:
 - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
 - e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
 - f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
 - g) privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati al comma 1 lett. da a) a f) dell'art. 5 aventi sede legale o operativa nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, in subordine alle società con sede nei comuni limitrofi.
- 4. Il concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta. Il Comune esercita potere di vigilanza e controllo anche mediante revisione, rettifica e annullamento delle assegnazioni disposte in violazione del presente regolamento, anche in assenza di specifica disposizione convenzionale.
- 5. Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso annuale, intendendosi anno sportivo o per uso temporaneo, se compatibile con la programmazione annuale.
- 6. A società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto ovvero abbiano commesso violazioni in connessione con l'utilizzo degli impianti, non potrà essere concesso l'uso degli impianti:

- a) fino a ottemperanza del debito se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
- b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare tecnico.
- c) per almeno 10 anni per gravi violazioni, anche non accertate in via definitiva, che abbiano dato luogo a responsabilità a carico dell'ente, infortuni o incidenti sul lavoro.
- 7. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
 - a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali...);
 - b) Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti.
 - c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
 - d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
 - e) Società che hanno utilizzato maggiormente l'impianto negli ultimi cinque anni.
- 8. La Giunta Comunale con proprio provvedimento definisce gli indirizzi per l'applicazione dei suddetti criteri. In ogni caso, in virtù del principio di massima occupazione degli impianti sportivi, l'assegnazione degli spazi settimanali per ciascun impianto dovrà tenere conto in via proporzionale del peso delle società richiedenti, attribuito con procedimento amministrativo sulla base di tutti i criteri sopra elencati per ciascuna tipologia di impianto.
- 9. Preliminarmente all'avvio del procedimento di definizione della programmazione, l'Amministrazione potrà introdurre formule di garanzia di accesso agli impianti a rilevanza comunale anche ad attività di avviamento sportivo, originariamente non privilegiate per tali impianti. Tali formule saranno debitamente pubblicizzate all'atto di avvio del procedimento di programmazione in applicazione del principio di trasparenza per le associazioni utilizzatrici e i soggetti titolari della programmazione.
- 10. In sede di programmazione le società dovranno attestare con apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità il numero dei praticanti su ciascun impianto. Per praticanti si intendono quelli costantemente presenti sull'impianto nel corso della stagione sportiva precedente a quella per la quale si presenta domanda. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni ed in caso di infedele dichiarazione procede ai sensi della vigente normativa.
- 11. In ogni caso è vietato il "sub affitto" degli spazi da parte degli assegnatari stessi. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.
- 12. La durata dell'assegnazione ha validità pari alla durata della concessione, salvo minori termini stabiliti negli atti approvati o successive modificazioni.
- 13. L'uso straordinario o occasionale degli impianti sportivi può essere autorizzato purché non si modifichi la programmazione già effettuata o comporti variazioni condivise. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente prima della data prevista per l'uso dell'impianto, nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa.

14. Per gli impianti per il quale è prevista una programmazione di utilizzo annuale l'Amministrazione o il soggetto gestore avvia le procedure di acquisizione delle istanze, tramite un avviso pubblico da pubblicarsi sul sito dell'ente di norma entro il 15 maggio di ciascun anno, e approverà la programmazione annuale di norma entro il 30 luglio di ciascun anno, dandone specifica comunicazione agli assegnatari e a coloro che non sono risultati assegnatari.

Articolo 7

Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

- 1. L'Ufficio Sport o il soggetto affidatario della gestione (previa comunicazione al Comune e relativo nulla osta), possono sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione d'uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
- 2. L'Ufficio Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe e/o diritti, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine di norma non superiore a 15 giorni;
 - b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dall'Ufficio competente o contenute nell'atto di assegnazione;
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente provveduto al ripristino o al risarcimento;
 - e) non ci sia l'utilizzo dichiarato in sede di programmazione;
 - f) nei casi previsti dalle convenzioni;
 - g) nei casi previsti da eventuali prescrizioni connesse all'autorizzazione all'uso degli impianti
 - h) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
- 3. In caso di concessione di gestione da parte di terzi, il gestore può procedere alla decadenza dalle assegnazioni in uso in base alle condizioni sopra riportate. Il provvedimento finale è adottato previo nulla osta del servizio competente.
- 4. Il Comune può revocare, con preavviso (salvi i casi di estrema urgenza) e senza onere di indennizzo o risarcimento, le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 8

Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Comune per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento

di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 9

Modalità di gestione degli impianti sportivi

- 1. La gestione degli impianti sportivi avviene:
 - a) direttamente;
 - b) attraverso rapporti concessori con terzi.
- 2. In virtù della L. R. Toscana 21/2015, i rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b) Durata della convenzione:
 - c) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - d) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - e) Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita eventualmente presenti)
 - f) Applicazione e riscossione tariffe;
 - g) Intestazione e pagamento utenze;
 - h) Manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
 - i) Norme sul personale in servizio, e indicazione di figure professionali specifiche laddove richiesto dalla natura dell'impianto;
 - j) Garanzie e idonee coperture assicurative;
 - k) Divieto di sub concessione per le attività principali della concessione;
 - 1) Oneri derivanti dall'applicazione del D. lgs 81/2008;
 - m) Forme di controllo da parte del Comune
 - n) Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.
- 3. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 10

Tipologia delle concessioni

- 1. Le tipologie delle concessioni ai sensi del vigente regolamento sono:
 - 1) concessione in gestione di impianti privi di rilevanza economica;
 - 2) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
 - 3) concessione di costruzione e gestione (partenariato pubblico privato).
- 2. La definizione di rilevanza economica di ciascun impianto è definita dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione.

Articolo 11

Concessione in gestione di impianti privi di rilevanza economica

- 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica è affidata, secondo procedure di evidenza pubblica, in via preferenziale a:
 - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche,
 - b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
 - c) discipline sportive associate;
 - d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
 - e) associazioni o altri ETS che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- 2. In via residuale, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti.
- 3. A fronte della gestione dell'impianto il Comune può erogare un contributo calcolato come differenza tra le spese di gestione e gli eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che dai eventuali servizi ausiliari (bar, pubblicità, merchandising, ecc..).
- 4. La scelta del concessionario si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia ed in particolare:
 - a) La disciplina generale sui contratti della pubblica amministrazione (D.lgs. 36/2023 e relative disposizioni di attuazione);
 - b) La disciplina regionale sugli impianti sportivi (Legge Regione Toscana n. 21/2015 e relative disposizioni di attuazione);
 - c) La vigente disciplina regolamentare del Comune.
- 5. La scelta dell'affidatario dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici (laddove ci sia un contributo posto a base d'asta, da assoggettare a ribasso) o solo qualitativi. 6. Nello specifico per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:
 - a) esperienza nel settore
 - b) capacità gestionale
 - c) radicamento nel bacino di utenza dell'impianto
 - d) affidabilità economica
 - e) qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati
 - f) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto
 - g) organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani
 - h) coordinamento con le attività ed i servizi svolti dal Comune
- 7. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.
- 8. La durata della concessione è stabilita in sede di analisi preliminare ed indicata nell'avviso ed è di norma non inferiore a 1 anno e non superiore a 10 anni con facoltà di rinnovo, per una sola volta, per un periodo di pari durata in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell'impianto stesso (nel caso di prossima ristrutturazione), dalla proposta di migliorie/progetti di sviluppo.
- 9. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli

accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nel contratto di affidamento, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.

10. Il concessionario deve adempiere ogni prescrizione inerente l'accesso ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata.

11. Il concessionario è tenuto:

- a) secondo le modalità definite nel contratto di gestione e le eventuali indicazioni del Comune, a ricevere le domande di uso degli spazi, a istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune per l'eventuale nulla-osta.
- b) al versamento dell'eventuale canone individuato dall'Amministrazione, e determinato con le procedure di selezione, in virtù della concessione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.

12. Al concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente prevista dall'atto di concessione e con le modalità ed i vincoli indicati dallo stesso;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;
- e) l'eventuale corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
- f) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;
- g) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune, per il quale il concessionario risulta custode.
- 13. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.
- 14. Il Comune si riserva l'utilizzo degli spazi dati in concessione per lo svolgimento di iniziative ed attività (anche affidate a terzi) previa comunicazione e per un numero di giornate e/o eventi indicato nella convenzione e comunque non inferiore al 10% su base annua. L'utilizzo degli spazi, locali ed aree durante l'utilizzo diretto del Comune comporta il diritto di incassare ogni tariffa, tributo e contributo (compreso il canone per l'occupazione del suolo pubblico) senza alcuna pretesa da parte del concessionario.
- 15. Per la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza comunale il Comune potrà prevedere modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione poste in essere nel rispetto di quanto disposto dall'articolo

55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dalla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).

Articolo 12

Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

- 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, è affidata in via preferenziale a:
 - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
 - b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
 - c) associazioni di discipline sportive associate;
 - d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
 - e) raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti.
- 2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
- 3. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge, in linea con le modalità previste dalla normativa sui contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) e comporta la corresponsione di un canone al Comune. Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:
 - a) storicità sul territorio ed esperienza nel settore;
 - b) capacità gestionale;
 - c) continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;
 - d) qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati;
 - e) tariffe proposte e prezzi d'accesso;
 - f) stato di manutenzione degli impianti e entità degli investimenti effettuati su di essi dalle società o associazioni sportive, con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche e ad interventi volti a migliorare l'efficienza energetica;
 - g) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
 - h) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - i) organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - j) coordinamento con le attività ed i servizi svolti dal Comune;
 - k) offerta a rialzo sul canone.
- 4. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.
- 5. La valutazione della convenienza economica dell'offerta dovrà tenere conto in modo prevalente della complessiva capacità di valorizzare l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, in base alla previa indicazione da parte del Comune del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione

- 6. La durata della concessione è stabilita in sede di analisi preliminare ed indicata nell'avviso pubblico ed è di norma non inferiore a 1 anno e non superiore a 10 anni con facoltà di rinnovo, per una sola volta, per un periodo di pari durata.
- 7. La durata è determinata in relazione:
 - a) alle caratteristiche dell'impianto e dell'attività sportiva che vi viene svolta;
 - b) al piano gestionale;
 - c) al piano di sviluppo dell'impianto;
 - d) alle caratteristiche ed esigenze dell'impianto stesso (nel caso di prossima ristrutturazione);
 - e) alla proposta di migliorie/progetti di sviluppo.
- 8. Il concessionario organizza le attività con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando tariffe o prezzi di accesso, che dovranno essere proposte al Comune ed approvate tramite apposita Deliberazione della Giunta Comunale.
- 9. Il concessionario è tenuto al versamento del canone, individuato dall'Amministrazione e determinato con le procedure di selezione, in virtù della concessione del bene.
- 10. La determinazione dell'importo del canone da porre a base di gara e da assoggettare a rialzo viene effettuata secondo criteri di valutazione che tengano conto, a seconda della specifica tipologia e al valore inventariale dell'impianto, della potenziale redditività, dei valori di mercato delle locazioni e degli altri parametri indicati dalla vigente normativa.

Concessione di costruzione e gestione (partenariato pubblico privato)

1. La concessione di costruzione e gestione (partenariato pubblico privato) è disciplinata dal libro IV D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 14

Procedimento amministrativo semplificato

1. Per l'affidamento in gestione di impianti a rilevanza economica, il Comune potrà avvalersi del procedimento semplificato disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. 28/02/2021, n. 38.

Articolo 15

Norme generali sulla vigilanza

- 1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
- 2. Il Comune, attraverso i propri uffici e servizi e l'eventuale concessionario della gestione, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi ed hanno poteri ispettivi e di accertamento ai sensi della vigente normativa.
- 3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo da parte dei fruitori, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Articolo 16

Norme generali su interventi di manutenzione e migliorie

1. Le opere di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono a carico del Comune anche per gli impianti dati in concessione a terzi.

2. Il concessionario:

- a) ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune, approntando direttamente e con tempestività le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità;
- b) qualora effettui interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sull'impianto rimane responsabile di ogni obbligo di certificazione, corretta esecuzione, collaudo senza oneri diretti o indiretti per l'Amministrazione;
- c) può presentare progetti per opere di manutenzione straordinaria, migliorie o ulteriore attività (senza oneri a carico dell'Amministrazione né rilascio di fideiussioni o altre garanzie e salva la scadenza naturale della concessione) in qualità di stazione appaltante, previa autorizzazione della Giunta comunale su parere del competente ufficio tecnico comunale;
- d) può richiedere al Comune di effettuare direttamente interventi di manutenzione straordinaria fino all'importo non superiore alle soglie comunitarie per le quali è necessaria la stazione appaltante qualificata ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici, (comunque non rientranti fra gli interventi di competenza del concessionario in base alla vigente convenzione) previa autorizzazione del Comune, richiedendo un contributo a rimborso comunque non superiore all'80% della spesa effettivamente sostenuta, documentata e rendicontata.
- 3. L'incremento patrimoniale e comunque la variazione delle condizioni economico-finanziarie derivanti dagli interventi citati che determinano una variazione del PEF, possono comportare una revisione del canone in aumento o in diminuzione che sarà applicato dal competente Ufficio in relazione alle stime effettuate secondo la normativa vigente, previa verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. L'eventuale incremento del canone potrà non essere applicato per una o più annualità in relazione all'impegno del concessionario di procedere alla realizzazione di interventi, iniziative ed attività in misura non inferiore all'entità economica dello stesso. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi si procederà al recupero delle relative somme con la prima fatturazione utile.

4. La Giunta Comunale:

- a) delibera preventivamente l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi di cui al co. 2 lett.
 c) e d) in relazione all'urgenza e alla disponibilità di Bilancio su parere del competente ufficio tecnico comunale;
- b) può dettare indirizzi per la corretta applicazione del presente articolo.
- 5. Il concessionario potrà richiedere al Comune il riconoscimento di un contributo per interventi di miglioria diversi dai precedenti commi già realizzati nei 24 mesi precedenti la richiesta e fino ad un importo massimo pari al 30% della spesa sostenuta, IVA esclusa. Le richieste potranno essere formulate nel limite massimo di una a triennio.
- 6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo

gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al concessionario la remissione in pristino.

- 7. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.
- 8. Il competente Ufficio adotta tutte le misure organizzative e procedimentali per garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità alle procedure di cui al presente articolo anche applicando i principi di rotazione nell'assegnazione delle risorse disponibili.

Articolo 17

Obblighi specifici per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni

- 1. Secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68, i gestori degli impianti hanno l'obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori.
- 2. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi.
- 3. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.
- 4. L'uso dei defibrillatori è affidato esclusivamente ad esecutori BLS-D espressamente incaricati.
- 5. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria.
- 6. Se i gestori assegnano spazi, all'interno degli impianti a società, enti e associazioni sportive, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D è a carico di questi soggetti.
- 7. I gestori trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al modello e all'ubicazione del defibrillatore, nonché l'elenco degli esecutori BLS-D incaricati all'interno dell'impianto dai gestori stessi o dai soggetti assegnatari di cui al comma 6.
- 8. Le modalità di collocazione, manutenzione e pubblicità dei defibrillatori sono previste dal Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R).

Articolo 18

Risoluzione e revoca delle concessioni

- 1. Il Comune può dichiarare risolta la concessione degli impianti sportivi, previa diffida, quando:
 - a) i pagamenti a carico del concessionario sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
 - b) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche prescritte e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
 - c) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
- 2. Il Comune revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e ss. mm. ii, quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

- b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 19

Divieto di sub concessione

- 1. È fatto divieto di cedere il contratto e di sub concedere le attività principali oggetto della concessione o di modificarne le modalità di utilizzo dell'impianto concesso, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto dal comma successivo.
- 2. È data facoltà al concessionario di sub concedere attività minori connesse alla gestione dell'impianto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, la rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc. previa comunicazione al Comune e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione e il concessionario.

Articolo 20

Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

- 1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.
- 2. Il Comune nella definizione delle tariffe di propria competenza deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
- 3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
- 4. La Giunta comunale può definire le tariffe anche per particolari tipologie di utenze.

Articolo 21

Modalità di riscossione delle tariffe

- 1. Le tariffe dovute per lo svolgimento di attività sportiva libera sono corrisposte al soggetto gestore o al Comune, quando si tratta di impianti gestiti direttamente dall'ente.
- 2. Le tariffe dovute per l'utilizzo di impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune vengono fatturate mensilmente, e devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla fatturazione.
- 3. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti.

Articolo 22

Uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti dal Comune

1. L'uso temporaneo per attività e manifestazioni sportive, degli impianti sportivi di proprietà comunale o di cui il Comune abbia comunque acquisito la disponibilità, è aperto a tutti coloro

che praticano una delle discipline sportive per le quali l'impianto è stato costruito e che intendono usufruire dell'impianto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

- 2. L'uso è subordinato al pagamento della tariffa oraria che sarà stabilità con atto della Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 20.
- 3. Possono chiedere l'uso temporaneo degli impianti i seguenti soggetti:
 - a) società sportive regolarmente costituite o loro strutture associative e che siano affiliate alle rispettive federazioni e ad enti di promozione riconosciuti dal CONI e dal CIP disputanti regolari campionati;
 - b) enti ed associazioni di promozione sportiva, ricreativa e culturale che hanno sede e che operano sul territorio comunale.
 - c) soggetti pubblici e privati
- 4. Nel caso in cui le richieste di uso temporaneo per attività o per manifestazioni superino la possibilità di ricezione degli impianti, a parità di condizioni, è data la precedenza agli Enti, alle società ed alle associazioni che da più anni senza soluzione di continuità praticano la disciplina alla quale l'impianto è destinato e che operano sul territorio comunale indirizzando prevalentemente la loro attività verso obiettivi di formazione e socializzazione.
- 5. L'uso temporaneo per attività e per manifestazioni è concesso con autorizzazione del responsabile del servizio.
- 6. L'uso degli impianti per manifestazioni non sportive viene concesso con deliberazione della Giunta Comunale che, qualora la manifestazione sia senza scopo di lucro, potrà prevedere anche la possibilità di uso gratuito in considerazione al tipo di manifestazione
- 7. I Comuni stipulano convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione di impianti sportivi.
- 8. Il Comune si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e con atto del responsabile del servizio, l'uso dell'impianto in caso in cui la manifestazione presenti motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all'impianto per uso non appropriato dello stesso.

Articolo 23

Revoca accesso agli impianti

- 1. La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dal servizio competente del Comune per:
 - a) violazione degli accordi sottoscritti;
 - b) ripetute violazioni delle regole del presente Regolamento;
 - c) svolgimento di attività sportive non autorizzate;
 - d) sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.
- 2. Il Comune può disporre l'immediata revoca anche nel caso in cui gli atleti facenti parte delle società sportive che utilizzano temporaneamente l'impianto, risultino positivi ad uno dei controlli antidoping disposti alle autorità sanitarie e sia accertata la recidiva partecipazione attiva da parte della società sportiva, attraverso i propri operatori (allenatore, medico sociale, dirigente, ecc.), alla somministrazione di prodotti dopanti agli atleti.

Articolo 24

- 1. La richiesta d'uso temporaneo degli impianti sportivi deve essere presentata al Comune o al soggetto gestore almeno 30 giorni prima della data di inizio degli allenamenti per il campionato, torneo o manifestazione.
- 2. Nella domanda si dovrà chiaramente specificare ed esplicitamente dichiarare di accettare:
 - a) di conoscere le norme del presente regolamento;
 - b) di utilizzare l'impianto solo per l'uso autorizzato;
 - c) di accettare che il pagamento della tariffa è dovuto anche nel caso di mancato utilizzo dell'impianto,
 - d) di indicare, nella richiesta di utilizzo dell'impianto, il responsabile per l'attività per cui l'impianto viene concesso.
- 3. Le società sportive che utilizzano temporaneamente gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune assumono:
 - 1) assumono di fronte al Comune la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale da praticanti l'attività sportiva e dagli intervenuti a qualsiasi tutolo alle manifestazioni;
 - 2) devono rilevare indenne il Comune da ogni e qualsiasi pretesa da chiunque avanzata e per qualsiasi motivo;
 - 3) si obbligano a risarcire i danni, morali e materiali, che saranno stati provocati per qualsiasi motivo durante l'uso dell'impianto;
 - 4) devono assumere, rilevando indenne il Comune, ogni responsabilità civile e penale che può derivare a persone, o cose a causa o in dipendenza della gestione o uso del complesso immobiliare;
 - 5) devono assumere altresì responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi premessi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Autorizzazione all'uso degli impianti gestiti dal Comune per manifestazioni non sportive

- 1. Per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi per manifestazioni non sportive è data la priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da Enti, associazioni, Organizzazioni, Comitati ecc., che perseguano scopi umanitari, benefici, di ricerca scientifica.
- 2. Nel caso invece di manifestazioni con scopo di lucro è data la priorità ad Enti, Associazioni, Organizzazioni, società od altri soggetti pubblici o privati che praticano attività sportiva e che utilizzano tali manifestazioni per auto-finanziarsi.
- 3. In entrambi i casi hanno titolo di preferenza i soggetti operanti nel territorio comunale.
- 4. Le domande devono essere presentate all'Assessorato allo Sport almeno quindici giorni anteriori alla data di svolgimento della manifestazione.
- 5. Il Comune si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e con atto del responsabile del servizio, l'uso dell'impianto in caso in cui la manifestazione presenti motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all'impianto per uso non appropriato dello stesso.

Articolo 26 Consulta permanente delle associazioni sportive

- 1. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento è istituito la Consulta permanente delle associazioni sportive.
- 2. La Consulta svolge una funzione consultiva in merito alla gestione e all'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale.
- 3. La Consulta viene convocata almeno due volte l'anno da parte dell'Assessorato allo Sport, che ne coordina i lavori.
- 4. Sono membri della Consulta i soggetti gestori degli impianti sportivi comunali.
- 5. Sono invitati permanenti agli incontri della Consulta le associazioni sportive del territorio comunale.
- 6. La Consulta può dotarsi di proprio Regolamento di funzionamento, che dovrà essere proposto dall'Assessorato allo Sport e votato dalla maggioranza dei suoi membri.

Rinvii

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti (D. Lgs. 36/2023), all'art. 90 comma 25 della L. n. 289 del 27.12.2002 e alla conseguente legge 21 del 27 Febbraio 2015 della Regione Toscana riportante norme su "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludicomotorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi";
 - per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e ss. mm. ii. e 11/01/1996, n. 23, DPR 567 del 10.10.1996 e art. 90 comma 26 della L. 289 del 27.12.2002;
 - per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 90 legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e ss. mm. ii e al D. Lgs. 28/02/2021 n. 36.;
 - per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI e al CIP;
 - per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva.
 - per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Articolo 28

Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

- 1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 55 del vigente Statuto comunale.
- 2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite salve:

- a) disposizioni normative comunque applicabili anche alle convenzioni in essere;
- b) eventuale adeguamento convenzionale, che viene effettuato sulla base del presente Regolamento, in seguito a aggiornamento, rinnovo o variazione delle convezioni in essere.
- 3. Alla data entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 28.9.2006.
- 4. Fino alla data di approvazione con deliberazione di Giunta comunale del nuovo elenco degli impianti sportivi comunali, resta salvo l'elenco di cui all'art. 2 del presente Regolamento.